

Legge regionale 03 aprile 2014, n. 19

Disposizioni sui controlli in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

(Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 09.04.2014)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento del comma 3 bis nell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005

Art. 2 - Inserimento del comma 3 ter nell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005

Art. 3 - Inserimento del comma 3 bis nell'articolo 104 della l.r. 28/2005

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Considerato quanto segue:

1. La grave crisi economica che attraversa l'intero paese sta colpendo con particolare intensità gli operatori del commercio su aree pubbliche, mettendoli con crescente frequenza davanti al rischio di cessare la propria attività;
2. In questo settore si stanno riscontrando molteplici casi di avvio di procedimenti amministrativi da parte dei comuni, finalizzati alla sospensione e all'eventuale successiva revoca, delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche nei confronti di coloro che hanno avuto esito negativo alle verifiche di regolarità contributiva di cui all'articolo 40 bis della l.r. 28/2005;
3. L'esperienza maturata nel periodo di applicazione dell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005, inserito dalla legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti"), ha evidenziato che la sanzione della sospensione comminata nelle more dell'adeguamento richiesto alla norma regionale, conduce spesso alla estromissione dei soggetti interessati dall'attività economica esercitata, con effetto di aggravamento della situazione di crisi in cui versa il settore;
4. E' opportuno pertanto dilazionare il momento di irrogazione della sanzione regionale, stabilendo che la sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio si applichi decorsi trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di evitare che gli operatori economici possano vedersi sospesa l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a causa di una temporanea situazione di irregolarità verificata sulla base dei termini individuati dalla l.r. 28/2005, rimanendo loro permesso l'esercizio dell'attività nelle more dell'adeguamento;
5. E' opportuno altresì dilazionare anche il momento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nell'ipotesi di violazione delle altre disposizioni di cui all'articolo 40 bis della l.r. 28/2005, al fine di non aggravare la situazione economica dell'operatore nei cui confronti sia

stata accertata l'irregolarità contributiva;

6. Al fine di consentire una rapida applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento del comma 3 bis nell' articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), è aggiunto il seguente:

“ 3 bis. Il comma 1 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma. ”.

Art. 2

Inserimento del comma 3 ter nell' articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente:

“ 3 ter. I provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo e della concessione di posteggio di cui al comma 1, adottati prima dell'entrata in vigore del presente comma, cessano i propri effetti qualora il periodo di sospensione da essi previsto sia in corso alla medesima data. ”.

Art. 3

Inserimento del comma 3 bis nell' articolo 104 della l.r. 28/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della l.r. 28/2005 è inserito il seguente:

“ 3 bis. Nel caso di violazione di ogni altra disposizione di cui al titolo II, capo V bis, il comma 3 si applica decorsi trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente comma. ”.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.